

D.lgs. 276/2003: attività di imprenditore agricolo e mercato del lavoro  
(Inps, Circolare 22 luglio 2005 numero 91)

Con circolare 8 febbraio 2005, n. 22, è stata illustrata la portata dell'art. 74 del D. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che ha disciplinato, nello spirito del mondo rurale e con specifico riguardo alle attività agricole, "le prestazioni che esulano dal mercato del lavoro".

INPS

Progetto per la Gestione, lo Sviluppo

e il Coordinamento dell'Area Agricola

(Circolare 22 luglio 2005 numero 91)

OGGETTO: Art. 74 D. lgs. 10 settembre 2003, n. 276 " Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro".

SOMMARIO: chiarimenti

Con [circolare 8 febbraio 2005, n. 22](#), è stata illustrata la portata dell'art. 74 del D. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che ha disciplinato, nello spirito del mondo rurale e con specifico riguardo alle attività agricole, "le prestazioni che esulano dal mercato del lavoro".

A parziale rettifica di quanto disposto al punto 3 di detta circolare si comunica che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in tema di prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura di cui all'art.74 della legge 276/2003, ha precisato che " non si rinvergono oggettivi elementi interpretativi per identificare la nozione di attività agricola con i soli coltivatori diretti, escludendo ad esempio la categoria degli imprenditori agricoli a titolo principale nei confronti dei quali la previsione in esame potrebbe trovar applicazione".

In conseguenza di ciò il 3° e 4° periodo del citato punto 3 si intendono cassati e la norma in oggetto riferita a prestazioni svolte in favore non solo dei coltivatori diretti ma anche degli altri imprenditori agricoli.

Il Direttore Generale

Crecco

( da [www.laprevidenza.it](http://www.laprevidenza.it) )